ACCORDO SINDACALE

REGIONALE

Il giorno 23 gennaio 2012 in Bari, alla piazza Garibaldi 18, presso la sede dell'UNEBA, si sono riuniti:

l'UNEBA - Federazione regionale della Puglia rappresentata dal Presidente, dott. Angelo Grasso

e

la CGIL FP della Regione Puglia nella persona del Segretario regionale dott. Giuseppe Ciracì;

la Fisascat CISL e la CISL FP della Regione Puglia nella persona del Segretario regionale dott. Enzo Lezzi ;

la UILTuCS UIL della Regione Puglia nella persona del Segretario regionale dott. Marco Dell'Anna.

Premesso:

- che le strutture associate all'Uneba della regione Puglia applicano il CCNL sottoscritto da Uneba Nazionale e CGIL FP, Fisascat CISL e UILTuCS UIL;
- che con Circ. n.3/E del 14.2.11 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito indicazioni, per l'anno 2011, in merito all'imposta del 10% sostitutiva dell'Irpef e addizionali regionali e comunali da applicarsi sulle erogazioni accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, come disposto dall'art.1 comma 47 L. 220 del 2010 in attuazione

dell'art. 53 comma 1 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n.122;

- che, ai sensi dell'art.26 della L.15.7.2011 n. 111 così come modificato dall'art.22 comma 6 della L. 14.11.2011 n. 183, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori è riconosciuta in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;
- che il suddetto art.53 L. 122/10 stabilisce che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva le somme erogate a lavoratori dipendenti del settore privato in forza di contratti collettivi territoriali o aziendali, in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa collegati ai risultati riferiti all'andamento economico dell'Ente e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- che nel territorio regionale della Puglia gli Enti

rappresentati dall'UNEBA agiscono nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario ed educativo, avendo come destinatarie del servizio persone in stato di fragilità psico-fisica e di marginalità sociale;

- che nel settore di attività come sopra descritto la qualità, la produttività e la competitività del servizio si perseguono assicurandone la continuità, il mantenimento nel tempo dello standard qualitativo, garantendo la tempestività e l'efficacia dell'intervento a fronte di esigenze e difficoltà emergenti ed adottando nell'organizzazione del lavoro forme di flessibilità capaci di far fronte alle variabilità delle esigenze nelle diverse realtà;

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

2. I seguenti elementi retributivi accessori previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA, corrisposti sia in forma propria che forfetaria, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di produttività, qualità ed efficacia organizzativa come descritti in premessa:

- Lavoro straordinario (art. 52);
- Lavoro ordinario festivo e notturno (art. 53);
- Compensi per reperibilità (art. 56);
- Compensi per lavoro supplementare dei dipendenti part-

time, effettuato anche in applicazione di clausole elastiche e/o flessibili (art. 23);

- Ferie e RoL residue monetizzate (art.55);
- Liquidazione Banca-Ore (art.66);
- Richiami in servizio (art.57);
- Premi variabili legati ai risultati di qualità e produttività del lavoro, attuati mediante recepimento di intese-quadro concordate al livello regionale ovvero in applicazione di accordi sindacali stipulati al livello aziendale (art.5);
- Salario accessorio per funzioni di coordinamento (art.43).

3. Il presente accordo è valido per gli Enti che, nella Regione Puglia, applichino il CCNL UNEBA e siano regolarmente associati alla stessa UNEBA. La certificazione della regolare adesione, qualora richiesta dalle competenti autorità fiscali, sarà rilasciata dall'UNEBA – Segreteria nazionale.

4. Il presente accordo ha carattere interpretativo autentico tra le parti e decorre dall'1 gennaio 2011.

5. Le parti dichiarano che lo stesso accordo giunge a conclusione di un percorso negoziale e ratifica quanto concordato verbalmente tra le parti nel mese di dicembre 2010, in conformità con quanto previsto dalla Circolare 3 / E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del successivo comunicato stampa del 15 febbraio 2011 della stessa Agenzia delle Entrate.

Letto, concordato e sottoscritto.

Bari, 23 gennaio 2012.

CGIL F.P.

Uneba Puglia

Fisascat CISL – CISL FP

UILTuCS UIL